

Avviso di manifestazioni di interesse all'ottenimento di un contributo per nidi privati

FAQ: domande e risposte

Quesito 23 (18.05.2020): La nostra struttura è composta da nido, infanzia e primaria. Dato che le utenze energia elettrica/gas/acqua/fonia e altre spese sono comuni è possibile fare una stima dei costi relativi esclusivamente al nido facendo riferimento alla percentuale di incidenza dei consumi al mq? (Ad es. se abbiamo 100 €/mese di utenze, e una superficie complessiva di 100 mq, posto che il nido occupi il 10 % della struttura, si può stimare indicativamente che il consumo mensile per il nido sia di 10 €/mese)? oppure quale criterio dobbiamo adottare?

Risposta 23 (20.05.2020):

Secondo quanto stabilito dall'Avviso, non sono ammissibili le quote parti di ogni tipo di spesa che possano, ad una obiettiva ripartizione dei costi, essere attribuite ad altre attività non rientranti nella finalità del contributo e le spese generali non riferite esclusivamente allo svolgimento delle attività oggetto del contributo, e che non siano state ripartite, in modo obiettivo e documentato, in base al criterio dell'incidenza dei ricavi. Conseguentemente, il criterio di ripartizione da utilizzare è quello dell'incidenza dei ricavi.

Quesito 24 (18.05.2020): L'acconto di 60 €/mese indicato nell'avviso viene erogato su base mensile oppure è riproporzionato su base giornaliera in funzione dei giorni effettivi di sospensione del mese? (Ad es. per il mese di marzo le attività sono state sospese dal giorno 5, e pertanto i giorni effettivi di sospensione sono 27)?

Risposta 24 (20.05.2020):

L'acconto viene erogato su base mensili per tutti i mesi interessati dai provvedimenti anti contagio che hanno disposto la sospensione dei servizi.

Quesito 25 (18.05.2020): Essendo un unico gestore ma di 2 nidi [...] c'è da predisporre doppia rendicontazione e domande?

Risposta 25 (20.05.2020):

SI

Quesito 26 (18.05.2020): Per il TFR quale periodo si intende? Tutto l'anno 2019 vale a dire il costo accantonato nell'anno?

Risposta 26 (20.05.2020):

Il periodo riferimento per la quantificazione, al giorno, per ogni tipologia di spesa, è l'anno di esercizio 2019. Ne consegue che il contributo non è un rimborso di spese sostenute nel periodo di sospensione dei servizi stessi, bensì un ristoro calcolato con una modalità parametrica riferita unicamente, per ogni voce, ad un costo preso a riferimento sulla base di una semplice equazione applicata all'annualità precedente. Le spese ammissibili risultanti come voci di costo nel bilancio 2019 saranno rapportate ai giorni di chiusura del periodo di emergenza del 2020, ovvero il totale di spesa ammesso per ogni voce sarà quindi pari al costo anno 2019 diviso 365, giorni del calendario solare, e moltiplicato per i giorni di sospensione 2020, anch'essi considerati dal calendario solare.

Quesito 27 (19.05.2020): con messaggio 1447 del 1/4/2020 l'INPS ha chiarito che una famiglia ha diritto sia al contributo per il BUONI NIDO che al contributo per la BABY SITTER nel messaggio ha anche chiarito e definito che l'obbligo di corrispondere il BUONO NIDO alla famiglia non deriva tanto dalla FREQUENZA al nido del figlio/figlia ma dall'OBBLIGO CONTRATTUALE che la famiglia. CITO DAL TESTO: *"pertanto, ciò che è rilevante ai fini dell'erogazione del bonus asilo nido è l'adempimento dell'onere di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l'obbligazione al versamento per la durata dell'anno scolastico, della rata mensile o in una unica soluzione"*. Poiché con comunicazione in altre forme inviata dal responsabile del comune si indicavano contatti con l'INPS rivolti a far sì che se si aderisce al bando l'INPS automaticamente chiederà il rimborso dei contributi erogati alle famiglie sono a chiedere: il comune intende con questo sostituirsi all'INPS nel riconoscere un contributo di pari entità, che per i nidi privati pratesi è pari a circa 225.000 euro mese?

Risposta 27 (20.05.2020):

La concessione del contributo è condizionata all'azzeramento delle rette per i giorni di sospensione del servizio e al rimborso agli utenti delle rette che fossero state pagate in forma anticipata, per gli stessi giorni. Nel caso che il contratto stipulato tra il nido e l'utente preveda l'obbligazione secondo la quale l'utente stesso è vincolato a pagare la retta anche in assenza di servizio, il gestore del nido potrà emettere fattura/ricevuta e l'utente, con tale documento fiscale, potrà ottenere il rimborso INPS denominato "bonus nido", ove, a monte, sia stato ammesso a tale beneficio. In tal caso, il Comune non erogherà il contributo di cui al presente avviso.

Quesito 28 (19.05.2020): [...] se non si aderisce al bando i nidi potranno emettere ricevute alle famiglie e farsi pagare?

Risposta 28 (20.05.2020):

Si

Quesito 29 (19.05.2020): *“La concessione del contributo è condizionata all’azzeramento delle rette per i giorni di sospensione del servizio e al rimborso agli utenti, da effettuarsi entro la data di presentazione del rendiconto, delle rette che fossero state pagate in forma anticipata”*. Per rendiconto, s'intende quello allegato alla domanda di contributo da inviarsi entro il 22.05 oppure il rendiconto finale a saldo che dovrà essere inviato dopo Agosto?

Risposta 29 (20.05.2020):

Il “rendiconto” o “prospetto di rendicontazione” è quello che dovrà essere presentato assieme alla richiesta di saldo. Al fine di ottenere il saldo, infatti, ogni beneficiario, successivamente al termine del periodo di interruzione dei servizi e comunque a partire dal 1 agosto ed entro il 30 novembre 2020, dovrà presentare uno specifico “Modello richiesta saldo” contenente il “prospetto di rendicontazione” e ogni idonea documentazione sulla base della quale verrà valorizzato l'importo, a saldo, per la copertura dei costi riconosciuti. Il “Modello richiesta saldo” sarà approvato e inviato, ad avvenuta ricezione delle domande, a tutti i soggetti ammessi al contributo.

Quesito 30 (19.05.2020): volevamo un chiarimento riguardo alle modalità di rimborso per i genitori. Immaginiamo che il pagamento debba essere tracciato quindi dopo l'emissione della nota di credito possiamo effettuare i rimborsi sia tramite bonifico che tramite assegno? Nell'assegno naturalmente non potremmo inserire la causale ma per noi sarebbe la modalità più comoda.

Risposta 30 (20.05.2020)

Al fine di non incorrere nella revoca del contributo, ogni beneficiario, successivamente al termine del periodo di interruzione dei servizi e comunque a partire dal 1 agosto ed entro il 30 novembre 2020, dovrà presentare uno specifico “Modello richiesta saldo” nel quale sarà contenuta, tra l'altro, una specifica dichiarazione di avvenuto rimborso delle rette. Tale circostanza sarà quindi autocertificata e la documentazione sarà richiesta solo in caso di controllo. A quel momento, la verifica dell'emissione di un assegno, e del suo esito “a buon fine”, il cui importo sia conciliato con l'importo della nota di credito, entrambi emessi a favore dello stesso soggetto, produrrà la conclusione del controllo, limitatamente a tale aspetto, con esito positivo.